



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante "*Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89*";

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante "*Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13*";

VISTO l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *“I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della Direzione generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 06/4/2021, contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTA l'istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) (nel seguito, Commissari straordinari) con nota del 6 maggio 2021, protocollo n. CS/052021/001, acquisita il 10 maggio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/48936, con cui, a seguito della richiesta ricevuta dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.) con nota Dir. 245 del 4 maggio 2021 e rilevando la presenza di ritardi asseritamente non dovuti alla volontà del Gestore, è stata chiesta l'attivazione della Conferenza di Servizi ex articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2017 e articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e successive modificazioni, per l'approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi di realizzazione degli interventi previsti dalle prescrizioni n. UA10 (*Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA*), n. UA11, punto 4 (*emissioni Selenio scarico IAI*) e n. 16.o) – 42 – 49 (*interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6*) del Piano ambientale di cui al D.P.C.M. del 29 settembre 2017, tutte con scadenza prevista al 30 giugno 2021, e differimento richiesto per completarne l'attuazione:

- al 31 gennaio 2022 per la prescrizione n. UA10
- al 30 aprile 2022 per la prescrizione n. UA11, punto 4
- al 31 gennaio 2022 per la prescrizione n. 16 o) – 42- 49

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è stata motivata dal proponente con riferimento alla dedotta presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, asseritamente riconducibili al permanere dell'emergenza Covid-19;

RITENUTO che qualunque determinazione in ordine al differimento dei termini in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non potesse comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi, anche attraverso l'acquisizione del parere della Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale;

VISTO il verbale, trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/66251 del 18 giugno 2021, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 16 giugno 2021, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

CONSIDERATO il parere n. 275 del 14 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con nota protocollo n. CTVA/3086 del 15 giugno 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/64511, in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale di cui al D.P.C.M. 29 settembre 2017, che ha espresso “*parere negativo alla richiesta di differimento del termine del 30 giugno 2021 per l’ottemperanza dalla prescrizione n.16.o) – 42 – 49*”; il menzionato parere n. 275/2021 è stato illustrato dalla medesima Commissione in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2021;

VISTO il Decreto del Ministro n. 267 del 25 giugno 2021 che, con riferimento alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (*interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6*) del Piano ambientale di cui al D.P.C.M. 29 settembre 2017, all’articolo 4, comma 2 ha previsto che “*Il Gestore, ove decorra inutilmente il termine riportato al comma 1 [30 giugno 2021 fissato dal D.P.C.M. 29 settembre 2017] senza la completa attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49, deve immediatamente avviare dal 1° luglio 2021 la messa fuori produzione della batteria n. 12 e concludere tale processo entro e non oltre 10 giorni*”;

PRESO ATTO che all’articolo 3, comma 1, del D.M. 267 del 25 giugno 2021, per mero errore materiale è riportata la data del 1° febbraio 2022 invece della data del 1° maggio 2022;

VISTA la nota del 29 giugno 2021, protocollo n. CS/062021/003, acquisita il 30 giugno 2021, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/69971, con cui i Commissari straordinari, su richiesta della società Acciaierie d’Italia S.p.A. (ex ArcelorMittal Italia S.p.A.), hanno trasmesso l’istanza di riesame del D.M. n. 267 del 25 giugno 2021 formulata da detta Società con nota protocollo n. Dir. 326/2021 del 28/06/2021 in relazione alla prescrizione che prevede la messa fuori produzione della batteria n. 12 entro 10 giorni a partire dal 1° luglio 2021, chiedendo in particolare che:

- a) *venga disposto il differimento del termine di 10 giorni assegnato dal D.M. n.267 del 25 giugno 2021 rispetto allo spegnimento della batteria 12 almeno fino al termine (60 giorni) indicato dal consulente tecnico Paul Wurth nella relazione allegata;*
- b) *venga in ogni caso formalmente riconosciuta – ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 (convertito in l. n. 27/2020), come modificato dall’art. 37 del d.l. n. 23/2020 (convertito in l. n. 40/2020) – la nuova scadenza del termine della Prescrizione n. 16.o) -42-49 relativamente alla batteria 12.*

CONSIDERATO il Decreto del Ministro n. 276 del 30 dicembre 2020, con cui sono stati modificati i tempi di realizzazione degli interventi previsti sulle batterie nn. 7-8 (prescrizione n. 16.m)-42-49), alla precisa condizione riportata all’articolo 4, comma 5, che prevede che “*il Gestore deve garantire il rispetto del termine del 30 giugno 2021 previsto [dal D.P.C.M. del 2017] per la realizzazione dei seguenti interventi di adeguamento della batteria n. 12, attualmente in esercizio:*

- *costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;*
- *rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm³ al camino E428, anche attraverso l’installazione di filtro a maniche;*
- *installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO;*
- *miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento [lato macchina coke] come da progetto riportato nell’Allegato 4 alla domanda di AIA”.*

CONSIDERATO che il Gestore ha prestato acquiescenza al Decreto del Ministro n. 276 del 30 dicembre 2020 anche in relazione alla predetta specifica condizione, rispetto alla quale la nuova istanza di differimento risulta contraddittoria oltre che priva di ogni documentata riconducibilità alla causa di forza maggiore di cui all'articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2017;

RILEVATO specificamente che la richiesta di cui al punto b) non è accoglibile perché già oggetto di valutazione da parte della Conferenza di Servizi tenutasi il 16 dicembre 2020. In quella sede, infatti il Gestore, per il tramite del Commissari, motivando con il periodo emergenziale COVID-19, aveva chiesto un ulteriore differimento per l'adeguamento di altre due batterie (nn. 7-8), accordatogli sulla base della espressa condizione che venisse rispettato e tenuto fermo il termine del 30 giugno 2021 previsto dal D.P.C.M. 29 settembre 2017 per la conclusione degli interventi sulla batteria n. 12. Detta condizione è stata chiaramente formulata e recepita, e le risultanze in tal senso della Conferenza di Servizi sono state trasfuse nel Decreto del Ministro n. 276 del 30 dicembre 2020, rimasto inoppugnato anche sul punto;

CONSIDERATO il decreto n. 3634/2021 del 1° luglio 2021 in ordine al ricorso R.G. n. 6691/2021 proposto dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A. per l'annullamento, previa sospensione, del D.M. n. 267 del 25 giugno 2021, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), ha rigettato la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, *“stante l'incidenza della relativa inottemperanza, e della conseguente fermata della Batteria n. 12 per 128 giorni non previamente programmati, su profili inerenti la produttività dello stabilimento, che si traducono in dati di natura economica, la cui difficile ristorabilità, pur prospettata da parte ricorrente peraltro solo genericamente, oltre a non essere parametrata alle capacità economiche della società dando conto della relativa incidenza, che deve essere tale da assumere idoneità alla causazione di effetti irreversibili quanto alla sopravvivenza della stessa, non può prevalere sugli interessi, aventi natura sensibilissima e costituzionalmente rilevanti e protetti, che le prescrizioni mirano a tutelare”*;

CONSIDERATO che il citato decreto n. 3634/2021 del 1° luglio 2021 ha ordinato al Ministero *“di pronunciarsi espressamente sull'istanza di riesame delle contestate previsioni, presentata da parte ricorrente, nel termine di giorni 7 (sette)”* dalla notifica del decreto;

VISTA la nota del 5 luglio 2021, protocollo n. MATTM/72294, con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica ha chiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di effettuare una verifica dello stato di avanzamento dei lavori volti alla messa fuori produzione della batteria n. 12;

VISTA la nota dell'8 luglio 2021, protocollo n. 36924, acquisita in pari data, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/74000, con cui ISPRA ha trasmesso il Rapporto delle attività di vigilanza condotte il 7 luglio 2021 *“al fine di acquisire ulteriori elementi tecnici di valutazione concernenti l'adeguatezza degli interventi descritti negli allegati alla DIR 330/2021 del 02/07/2021 con valutazione sulle tempistiche di attuazione prospettate, nonché interventi inerenti l'individuazione delle possibili misure volte alla mitigazione degli impatti ambientali causati dal differimento dei tempi di messa fuori produzione”* della batteria n. 12;

PRESO ATTO che nel Rapporto di cui alla nota dell'8 luglio 2021, ISPRA, considerate le argomentazioni del Gestore e i nuovi cronoprogrammi di adeguamento della batteria n. 12 integrati e oggetto della richiesta di riesame del 29 giugno 2021, riporta di ritenere che *“non è possibile percorrere soluzioni tecniche alternative a quella proposta dal Gestore con tempistiche inferiori a*

quelle rappresentate (60 giorni a partire dal 1° luglio 2021) e finalizzate alla messa fuori produzione della batteria n. 12 evitando eventuali conseguenze negative e senza cagionare possibili danni irreversibili alle strutture produttive”;

CONSIDERATO che la prescrizione, oggetto dell’istanza del 29 giugno 2021 di riesame del D.M. 267 del 25 giugno 2021, non introduce alcun aggravio del quadro prescrittivo fissato dal D.P.C.M. 29 settembre 2017 e che pertanto il Gestore sin dall’emanazione del citato D.P.C.M. era a conoscenza di dover programmare, entro il termine del 30 giugno 2021, la messa fuori produzione della batteria n. 12, nel caso in cui non fosse stato confidente nella possibilità di concludere gli interventi prescritti;

CONSIDERATO che solo nell’istanza di riesame del D.M. 267/2021 presentata il 29 giugno 2021 la Società ha menzionato la necessità di realizzare l’intervento di *“Modifica Linea Uscita Vapori Ammoniacali da colonne strippaggio K553-K554”* al fine di effettuare la fermata in sicurezza della batteria n. 12. Tale intervento, infatti, non era stato né indicato nei cronoprogrammi oggetto dell’istanza dei Commissari straordinari del 6 maggio 2021 di differimento del termine di adeguamento della batteria n. 12, né tantomeno segnalato nel corso della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2021;

CONSIDERATO che in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 16 giugno 2021 sarebbe stato doveroso che il Gestore avesse segnalato, oltre alle dichiarate ripercussioni sulla produzione e sui livelli occupazionali, anche gli impedimenti tecnici connessi al rispetto della decisione della Conferenza, rappresentati invece unicamente in sede di istanza di riesame del 29 giugno 2021;

VISTA la nota del 9 luglio 2021, protocollo n. MATTM/74814, con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, con riferimento all’istanza di riesame dei Commissari straordinari del 29 giugno 2021 e in adempimento a quanto disposto dal TAR Lazio con decreto n. 3634/2021 del 1° luglio 2021, ha comunicato al Gestore di aver avviato la procedura di valutazione dell’istanza del 29 giugno 2021 per il riesame del D.M. n. 267 del 25/06/2021, fermi restando i termini del D.M. 267/2021, ovvero limitatamente al punto a) della medesima istanza, ossia alla disposizione ove si prevede che la messa fuori produzione della batteria n. 12 sia conclusa entro e non oltre 10 giorni decorrenti dal 1° luglio 2021;

VISTA la nota del 9 luglio 2021, protocollo n. CS/072021/005, acquisita il 12 luglio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/74895, con cui i Commissari straordinari, su richiesta della società Acciaierie d’Italia S.p.A., hanno trasmesso la nota protocollo Dir. 349 del 9 luglio 2021 con la quale detta Società ha chiesto *“al Ministero della Transizione Ecologica di pronunciarsi, tenuto conto delle valutazioni espresse da ISPRA nell’ambito dell’incontro del 7.07.2021, sull’istanza di riesame formulata dalla Società nel termine indicato dal Presidente del TAR Lazio”;*

CONSIDERATO che con la medesima nota del 9 luglio 2021 la società Acciaierie d’Italia S.p.A. ha comunicato che, in ottemperanza al decreto del TAR Lazio n. 3634/2021 del 1° luglio 2021, sta proseguendo *“nello spegnimento della batteria secondo quanto concordato da ISPRA nell’incontro del 7 luglio 2021 e, dunque, dando attuazione alla soluzione tecnica proposta per la messa fuori esercizio della batteria 12 necessitante di una tempistica di 60 giorni e che consente di evitare eventuali conseguenze negative e senza cagionare danni irreversibili alle strutture produttive”;*

VISTA l'ordinanza n. 4030/2021 del 21 luglio 2021, con la quale il TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, nel decidere sull'istanza di adozione della misura cautelare richiesta dalla ricorrente ha, tra l'altro, disposto *“l'obbligo per il Gestore di proseguire la messa fuori produzione della batteria nr. 12 nei termini e con le modalità pure in parte motiva indicate”*.

RILEVATO che, secondo la predetta ordinanza, *“quanto alla proroga del termine del 30 giugno 2021 previsto per l'adeguamento della batteria nr. 12, sono condivisibili le deduzioni difensive dell'Amministrazione (...)”* e che *“a tal proposito, non risultano allegati in atti elementi (...), che giustifichino non solo il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2021, ma anche la circostanza che la relativa richiesta di proroga sia stata presentata solo a ridosso della suddetta scadenza (la domanda è del 4 maggio 2021) con una tempistica tale da rendere oggettivamente impossibile la individuazione di misure alternative”*;

RILEVATO, altresì, che secondo la medesima ordinanza *“rimane impregiudicata ogni valutazione di quanto eccetto dall'Avvocatura in ordine alla responsabilità del Gestore circa il mancato avvio delle procedure di spegnimento in termini anticipati e preordinati al rispetto della scadenza del 30 giugno 2021 (non senza osservare che tale condotta sarebbe stata invero ragionevolmente esigibile, una volta realizzata l'impossibilità di rispettare la scadenza prevista per l'adeguamento, specie nella misura in cui tale impossibilità è oggi prospettata come conseguenza degli effetti della pandemia COVID, che però era in corso da oltre un anno al momento della presentazione della istanza di proroga del 4.5.2021)”*;

RILEVATO che, essendo inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2021, previsto dal D.P.C.M. 29 settembre 2021 per l'attuazione della prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6), resta esclusivamente a carico del Gestore ogni eventuale danno ambientale o sanitario derivante dalla tempistica necessaria al completamento delle operazioni di messa fuori produzione oltre il termine sopra indicato;

CONSIDERATO che gli interventi di adeguamento della Batteria n. 12, di cui alla citata prescrizione n. 16.o) – 42 – 49, sono stati previsti dal D.P.C.M. del 29 settembre 2017 specificamente per garantire la conformità alle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012;

CONSIDERATA la necessita di scongiurare i potenziali impatti negativi sull'impianto di trattamento delle acque reflue riportati nel Rapporto di ISPRA dell'8 luglio 2021 e di dover, pertanto, comunque garantire prioritariamente che dal rispetto del termine previsto dal D.M. 267 del 25 giugno 2021 non discendano conseguenze negative per l'ambiente e per la salute dei cittadini di Taranto;

DECRETA

Articolo 1

(Prescrizione n. 16.o) – 42 – 49: interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6)

1. Constatato sulla base di quanto illustrato in premessa che è inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2021, previsto dal D.P.C.M. 29 settembre 2017 per l'attuazione della prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) e preso atto che nel Rapporto di cui alla nota dell'8 luglio 2021, ISPRA riporta, per la prima volta, di ritenere che *“non è possibile percorrere*

soluzioni tecniche alternative a quella proposta dal Gestore con tempistiche inferiori a quelle rappresentate (60 giorni a partire dal 1° luglio 2021)”, il Gestore deve effettuare la messa fuori produzione della batteria n. 12 nei tempi tecnici strettamente necessari, e comunque non superiori a 60 giorni a partire dal 1° luglio 2021.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni all'ambiente o alla salute in conseguenza della tempistica necessaria alla messa fuori produzione della batteria n. 12 oltre il termine del 30 giugno 2021.

3. Il rispetto e lo stato di avanzamento delle attività volte alla messa fuori produzione della batteria n. 12 con le tempistiche e le modalità riportate al comma precedente devono essere costantemente fatti oggetto di controllo da parte di ISPRA nell'ambito delle verifiche di competenza, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo.

Roberto Cingolani



ROBERTO CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
29.07.2021 17:50:15
UTC